

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, l'uno (n. **287) stipulato in data 20/10/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 12/12/2012, e l'altro (n. **973) stipulato in data 10/12/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 13/10/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. **287, il rimborso *“di € 244,75, oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione, a titolo di ristoro delle somme anticipatamente versate... in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125 - sexies T.U.B., così come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 2625 dell'11.12.2019”*.
- per il contratto n. **973, il rimborso *“di € 207,31, oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione, a titolo di ristoro delle somme anticipatamente versate... in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125 - sexies T.U.B., così come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 2625 dell'11.12.2019”*.



L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

In sede di riscontro al reclamo, con riferimento al contratto n. **287, si opponeva alle pretese del cliente, rilevando che il contratto espressamente escludeva la rimborsabilità delle voci di costo reclamate; la congruità di quanto rimborsato in conteggio estintivo (€ 7,90) per i soli costi *recurring*; quanto agli oneri assicurativi, che la richiesta deve essere rivolta all'ente previdenziale competente.

Con riferimento al contratto n. **973, sosteneva la trasparenza delle previsioni contrattuali e la natura *up front* delle "spese di istruttoria e di vendita". Affermava inoltre l'inapplicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 ai rapporti tra privati.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito dei ricorsi, se ne dispone preliminarmente la riunione, stanti le evidenti ragioni di connessione tra gli stessi.

Ciò premesso, prendendo le mosse dal contratto n. *****287, va rilevata la natura recurring di commissioni finanziarie e “diritti ente”, trattandosi di voci di costo corrispettive rispetto ad attività destinate a protrarsi lungo l’intero arco temporale di svolgimento del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente relativa al contratto n. ***287 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	72
rate scadute	▶	47
rate residue		25

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	34,72%
- in proporzione alla quota interessi	13,09%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissioni finanziarie (recurring)	€ 301,62	€ 104,73	€ 39,40	○		€ 104,73
○	Costi assicurativi (recurring)	€ 403,20	€ 140,00	€ 52,70	○		€ 140,00
○	Diritti ente (recurring)	€ 22,80	€ 7,90	€ 2,90	○	€ 7,90	€ 0,02
●	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 244,75
interessi legali	si ▼

Volgendo, invece, a considerare il contratto di finanziamento n. ***973, emerge la natura up front delle spese di istruttoria e di vendita, in quanto voce di costo corrispettiva ad attività circoscritte alla fase antecedente il perfezionamento del rapporto.

Ritiene dunque il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente relativa al contratto n. ***973 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	72
rate scadute	▶	31
rate residue		41

TAN	▶	10,66%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,94%
- in proporzione alla quota interessi	35,63%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critério contrattuale	
Spese di istruttoria e di vendi (up front)		€ 439,01	€ 249,90	€ 156,43		€ 156,43
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 156,43
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 401,18, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI